



**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

Napoli li 12.12.011

**Ill.mo sig. Procuratore,**

Con la presente, io sottoscritto Luigi Iovino, nato a Napoli il 06.12.54, domiciliato in Giugliano (NA), [REDACTED] 80014, mi trovo costretto a ricorrere nuovamente alla S.V. ill.ma per tutelare i diritti miei e della mia famiglia da comportamenti che si ripetono da anni, sempre con le stesse modalità dalla stessa persona, ma dal 2009 con più allarmante frequenza, concatenazione e pervicacia, da parte del sig. Ciro Rossi, in persona e in qualità di liquidatore p.t. della soc. Del Vecchio Costruzioni p.a., con sede in Piazza Bovio 22, (NA), e di altri che gli prestano attività professionale, sostenendone le ragioni in giudizi civili e penali, anche quando le conoscono ingiuste, per i quali espongo, denuncio e propongo formale querela per quanto, da ciò che segue, vorrà ravvisare;

**I fatti:**

Il 24.11.11 l'avv.to Danilo [REDACTED] per "Del Vecchio Costruzioni s.p.a.", in persona di Ciro Rossi, (elettivamente, c/o il difensore, in Napoli, [REDACTED]) forse mal'informato dal suo assistito, ha depositato, in risposta alla citazione di mia moglie Leone Lucia, presso la Corte di Appello di Napoli, II Sez. Civ., nel procedimento R.G. n° 2958/11, per l'udienza del 14.12.11, la Comparsa di risposta con appello incidentale (**doc.1**) contenente mezzi di prova dei quali Ciro Rossi, per quanto si esporrà e documenterà, non può dichiararsi all'oscuro della illegittimità delle attestazioni ivi contenute, come pure dell'illegittimità dell'atto di vendita esibito in allegato, tutto ciò in contrasto con le norme che regolano la veridicità e la legittimità di atti e mezzi di prova presentati alle A.G. ,

Ciro Rossi, infatti, è imputato, con altri, innanzi al Trib.le di Nola, artt. 110 e 481, nel dib.to penale n° 1309/09, ove il Comune di Casalnuovo è parte lesa e io e mia moglie Leone Lucia parti civili, vedasi documenti in appresso inclusi con (prossima udienza il 3.04.12 (**Doc. 2**)) su mia denuncia alle A.G. perché, il 17.03.05, integrò l'istanza di condono n° 2780/95 prot. 10503, con relazioni e

Pagg. 13 + ALLEGATI

asseverazioni attestanti il falso rispetto alla realtà dei luoghi. (Usò poi l'attestazione di deposito ottenuta presso il Comune per dichiarare il falso nel proc.to allora in grado di Appello presso il Trib.le di Napoli R.G. n° 1360/04 di cui più avanti si dirà).

*Provvedimento attestante l'ammissione di parte civile di Luigi Iovino e Leone Lucia nel dibattimento penale n° 1309/03, nel quale sono imputati Ciro Rossi e l'arch. Carlo Severi.*

#### ORDINANZA

Vista la richiesta dei sig.ri Leone Lucia e Iovino Luigi, diretta a costituirsi parte civile nel presente procedimento penale;

visto il parere del P.M.

vista l'opposizione del difensore dell'imputato,

visti gli atti contenuti nel fascicolo,

ritenuto

- che la legittimazione a costituirsi parte civile, la cd. *legittimatio ad causam*, si identifica con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno ed è il presupposto per la costituzione di parte civile,
- Che è affermazione ormai pacifica che colui a cui spetta il diritto di costituirsi parte civile, ai sensi dell'art.74, non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato in senso stretto ma con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione dell'autore del reato. (Cass. Sez. I, 2.3.2005 nr.13408.05),
- che risulta ormai pacifico che le parti private di un procedimento penale o civile che, a cagione della falsità dell'atto determinante lo sviamento dell'attività giudiziaria, abbiano ricevuto un danno possono legittimamente costituirsi parte civile;

P.Q.M.

ammette la costituzione di parte civile di Leone Lucia e Iovino Luigi nell'ambito del presente procedimento penale.

Nola, 16.2.2010

Il Giudice  
dott. Antonio Verde

N. 860/07

R.G. P.M. e N. 1309/09

R.G. Tribunale



# TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE PENALE

## VERBALE DI UDIENZA

(ART. 480 E SEGG. C.P.P.)

Il giorno **martedì 8 novembre 2011** alle ore **11.00** in Nola dinanzi il Tribunale di Nola

in composizione monocratica Giudice **dr. Antonio Verde**

con l'assistenza del Cancelliere dr. Giuseppe Nunziata che espressamente autorizzato si avvale, ove necessario, di personale tecnico per la redazione del verbale con la stenotipia e la riproduzione fonografica, sig./ sig.ra.....

..... sono presenti:

il Pubblico Ministero dr.ssa Elvira Longobardi..... (V.P.O.)

l'imputato / gli imputati

1. **Rossi Ciro**  
contumace

difeso / i dall'avv.  di fiducia  di ufficio

**Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca**

*assenti*

sost. ex art. 97, 4° co. C.P.P. avv.

*Bigio Muscato*

sost. ex art. 102 C.P.P. avv.

2. **Severi Carlo**  
contumace

**Giuseppe Fusco ed Orazio Cicatelli**

*assenti sost. C.A.*

P.C. Iovino Luigi *presente*  
*Be. fare bene presente*

Avv. Salvatore D'Antonio

*assente*

*B.C.C. Amico d.*  
Testi *Costantino d. M. d.*

*all. Enrico d. M. d.*  
*Micaela d. M. d.*  
si dà atto ai fini della pratica forense della presenza dei i dott. n.

Ad oggi, le pretese di tutela Del Vecchio Costruzioni s.p.a. sono state giudicate non degne di tutela già in altri procedimenti civili e penali, basti leggere le osservazioni contenute nell'ordinanza del G.I.P. di Roma. Dott. Ariolli, del 31.01.11 (**Doc. 3**) e la sentenza di Cassazione, 2.03.11, R.G.CASS. n° 7632 (**Doc. 4**), ma a mettere la parola fine a questa assurda diatriba giudiziaria dovrebbe essere il **provvedimento di Diniego del condono edilizio n° 2780/95 prot. 10503, (Doc. 5)** di cui **Ciro Rossi** risulta sia al corrente per averglielo notificato il Comune di Casalnuovo di Napoli, in appresso incluso, condono già in primo grado dato erroneamente per accolto, mentre non era possibile.

Riguardo la situazione in Casalnuovo di Napoli, si depositano le decisioni assunte dal sig. G.I.P. c/o il Trib.le di Nola (NA) dott.ssa Paola Borrelli il 24.11.11, a scioglimento della riserva assunta il 9.11.11, (**Doc. 6**) con le quali **ha ordinato al P.M. di dare nuovo corso alle indagini e iscrivere al Registro, art. 335 c.p.p. quanti individuati e individuabili, che hanno consentito che una così massiccia costruzione abusiva progredisse inosservata, e, illegittimamente commerciata, finendo per coinvolgere nell'acquisto di immobili non commerciabili oltre cento famiglie, lasciando poi la società costruttrice ritirare la fidejussione depositata a garanzia mentre non aveva rispettato gli obblighi di cui alla convenzione per lottizzazione del 19.07.1990.**

Il sottoscritto attende inoltre che il G.I.P. c/o il Trib.le di Napoli, **dott.ssa Politi**, sciolga la riserva assunta in conclusione della camera di consiglio nel proc.to R.G.G.I.P. n° 29178/11, dove **Ciro Rossi** è denunciato dal 2010 per attestazioni inveritiere nel proc.to in grado di Appello R.G. n° 2876/09 (chiesto da mia moglie nel 2009 ex art. 395 c.p.c.) con denuncia depositata nel procedimento civile c/o la III° Sez. Civ., dott. Piantadosi, con p.u. il 01.02.12.

Si evidenzia quindi come gli allegati alla comparsa con appello incidentale de quo e le riproduzioni fotografiche ivi inglobate, siano la mera ripetizione di una strategia giudiziaria già sottesa a sviare la giustizia, ad inizio adottata dalla prima amministratrice **Patrizia Boldoni** e poi da **Ciro Rossi** coadiuvati da legali senza scrupoli.

Diatriba che, in un primo momento, ha visto mia moglie soccombere, ma perché venivano non vagliate e approfondite questioni e documenti sostanziali, nel prosieguo ritenuti meritevoli dal P.M. c/o la Procura di Nola, dott. **Francesco Raffaele**, (proc.to R.G.N.R. n° 860/2007), dal G.I.P. c/o il Trib.le di Roma, dott. **G. Ariolli proc. 24675/10 R.G.G.I.P.**, sia dalla Corte Suprema di Cassazione, (**Doc. 2,3,4,5**) cui abbiamo unitamente denunciato che, causa sentenze errate e inopinate archiviazioni delle ns denunce, siamo restati indifesi a subire violenze, perdite economiche incalcolabili, esposti al ludibrio pubblico generale, quando **Ciro Rossi**, coadiuvato dall'Avv.to **Roberto Morante**, con la violenza e manu militari, il 7.09.04, (**Doc. 7 e 8**) pretesel' esecuzione coatta della sentenza n° 309/04. Alla quale ci opponevamo e ci opponiamo strenuamente - Sentenza che, tra l'altro, prevede un risarcimento che dovremmo pagare alla Del Vecchio Costruzioni s.p.a., ,, situazioni, che, nell'insieme, ci hanno procurato e procurano stress e ansie indicibili, a tutti in famiglia, perché non riusciamo a capacitarci delle ingiustizie subite e subende, portato me a lasciare il lavoro, per l'incapacità di concentrarmi su altro che la negazione sistematica dei diritti miei e della mia famiglia, che stiamo subendo da anni, ansia che più volte mi ha fatto sentire male anche fisicamente e che, come pure mia moglie, ci costringe a ricorrere a cure mediche che stiamo affrontando, non senza ulteriori spese e travagli, presso il Centro di Salute mentale dell'ASL3 NASUD (**vedasi doc. Allegati 9, 10 11 e 12**)

Sicché, l'atto esibito in allegato da **Ciro Rossi**, diversamente dall'essere una attestazione di conformità dell'immobile ad essere commerciato, è, la testimonianza che il medesimo, dopo averci sottratto il possesso dell'immobile con l'inganno e la violenza, provvide alla sua vendita, senza curarsi della tutela dei nostri interessi, che nell'immobile avevamo fatto ingenti spese addizionali per migliorie interne e protezioni alle finestre, vendendolo ad un prezzo irrisorio, (**Vedasi allegati 13 e 14**) per cui è lecito sospettare un accordo dei compratori nel consentire a **Rossi** **Ciro** di alienare un immobile incommerciabile, (famiglia **Distretto/Di Fiore**, abitanti da anni nello stesso parco come locatari, e, tra l'altro, frequentatori della nostra casa per l'amicizia dei loro figli con il nostro figlio minore) mentre stavamo ancora facendo appello. per vedere ripristinata la situazione vantata quo ante la sentenza 309/04.

Tra l'altro l'incapacità del condono a conseguire una definizione positiva e la presenza nell'immobile di abusi non condonati erano già tra le nostre doglianze in primo grado e se il C.T.U. **Santo Flagiello**, avesse dato conto in modo leale della situazione della istanza di condono e dell'immobile, in risposta al quesito n° 3 della C.T.U., o se il dott. **Mauro Criscuolo** non avesse sottovalutato la racc. prot. 53150 (già allegata in primo grado) inviata dal Comune alla società il 7.12.1995 (**doc. 15**) oppure se uno dei due, nella qualità di Pubblico Ufficiale, avesse denunciato l'inadempienza dell'Amministrazione Pubblica di **Casalnuovo di Napoli** "trascorsi inutilmente 90 giorni dopo l'intimazione de quo", il giudice Monocratico certamente non avrebbe accolta la Domanda Riconvenzionale, e noi oggi non ci troveremmo ancora a rincorrere la giustizia.

#### **Per questi motivi,**

ritenendo che l'avv.to **Danilo** ////// debba essere messo al corrente della pretestuosità delle ragioni della sua assistita e della pervicacia delle intenzioni di **Ciro Rossi**, non più nascondibili, sia io che mia moglie abbiamo inoltrato allo stesso avvocato una e-mail con posta elettronica certificata presso il suo indirizzo p.e.c. [danilo/////@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:danilo/////@avvocatinapoli.legalmail.it), (**Vedasi doc. 16 e 17**) contenente copia digitale dell'originale del decreto di citazione a giudizio per falso nei riguardi di **Ciro Rossi** più altri (**Doc. 18**) nonché copia digitale dell'originale il diniego del condono da parte del Comune di Casalnuovo di Napoli, affinché addivenisse alla conoscenza diretta della verità effettuale al momento attuale, diversa da quella descritta dal suo assistito nella comparsa, col rischio di agire inconsapevolmente da pedina per i suoi assistiti in spregio del Codice Deontologico Forense, del quale per mera elencazione mi consento di elencare:

***Art. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.** L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. - I – L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave. (Doveri che riguardano precisamente l'attività processuale dell'avvocato "di agire nel rispetto delle regole" rifiutando decisamente tutti i mezzi non leciti per giungere a conclusioni favorevoli per i suoi assistiti, la cui violazione, in particolare il dovere di lealtà (alla giustizia) già richiamato nella formula del giuramento, si ricollega al disposto dell'art. 88 del c.p.c. e all'art. 105 comma 4 del cod. proc. Penale).*

***ART. 14. - Doveri di verità.** Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.*

I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

**ART. 35. - Rapporto di fiducia.** Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. (Ma ciò non significa che l'avvocato deve accettare per rato e fermo le dichiarazioni e le produzioni del suo assistito se palesemente inveritiere o chiaramente contrarie a dati di fatto oggettivamente riscontrabili o contrarie a norme esistenti).

**ART. 36. - Autonomia del rapporto.** L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

**ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.** L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

Attestazioni inveritiere sicuramente fornite da **Ciro Rossi** per indurre in errore le Autorità Giudiziarie mettendo in pratica i reati previsti all'art. 374 bis c.p.p. in materia di **falsità delle dichiarazioni** o attestazioni in atti ad esse destinate.

Nello specifico i mezzi di prova che si ritengono attestanti circostanze inveritiere nella comparsa in questione sono:

- 1) La riproduzione fotografica del fascicolo di primo grado nel procedimento civile 13288/98, c/o la II° Sez. Civ. del Tribunale e di Napoli, giudice monocratico dott. Mauro Criscuolo (All'epoca in Castelcapuano) ossia la Comparsa di Costituzione e Risposta e Domanda Riconvenzionale, al cui interno furono rilasciate attestazioni nel prosieguo rivelatesi inveritiere, con riferimento all'avere, la società de quo (Vedasi a pag. 7 della Comparsa **alleg. doc. 1**), penultimo c.p.v.) ottemperato agli obblighi di leggi inderogabili previsti dalla legge 47/85 “la Del Vecchio Costruzioni infatti, come da obbligo assunto, ha richiesto all'Autorità Amministrativa il rilascio della detta licenza che però, senza sua responsabilità, non è stato ancora conseguito”, **fatto nel prosieguo rivelatosi inveritiere.**
- 2) La riproduzione fotografica del fascicolo di secondo grado, ossia la Comparsa di Risposta contenente Appello Incidentale nel proc.to in Corte di Appello III Sez. Civ. R.G. n° 1360/04 (All'epoca in Castelcapuano), nel quale la Del Vecchio Costruzioni s.p.a., sempre

rappresentata da **Ciro Rossi**, all'epoca assistito dall'Avv.to **Roberto Morante**, poi denunciato dal sottoscritto in concorso con **Ciro Rossi** per estorsione, disconoscono che l'immobile era affetto da vizi di gran lunga superiori a quelli per i quali **Patrizia Boldoni**, precedente Amministratrice, aveva presentato l'istanza di condono l'1.03.1995, n° 2780 prot. Gen. Del Comune di Casalnuovo di Napoli n° 10503. **Anche questa affermazione, nel prosieguo, rivelaasi inveritiera** (vedasi allegato 5) di seguito incluso:

**COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI**  
 Provincia di Napoli

UNITA' DI PROGETTO  
**COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI**  
 Provincia di Napoli  
**"CONDONI EDILIZI - ANTIABUSIVISMO EDILIZIO"**  
 Per copia conforme all'originale depositato agli atti del Comune.  
 Casalnuovo, li 04 AGO 2011  
 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Prot. n. 33249  
 del 26 LUG 2011

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO  
*[Firma]*

**Visto:**

- la domanda di condono edilizio acquisita agli atti del protocollo generale di questo Ente, in data 01.03.1995 protocollo generale n. 10503 pratica n. 2780, presentata ai sensi dell'art.39 della Legge 724/94, per la sanatoria di : " **modifiche prospettiche degli edifici e variazioni distributive interne agli appartamenti , mancata realizzazione dell'autorimessa interrata rispetto alla Concessione Edilizia n. 133/90**", dalla Società " del Vecchio Costruzioni S.P.A. ";
- le relazioni dell' Ufficio Tecnico del 14.12.2004 prot. n. 50944, del 07.06.2011 prot. 333, dalle quali risulta, che i fabbricati a cui si riferisce la domanda di sanatoria innanzi richiamata, risultano più alti di quelli autorizzati con Concessione Edilizia n.133/90, con conseguente aumento di volumetria superiore a quella autorizzata;
- la documentazione tecnica integrata in data 17.03.2005 prot. generale n. 10624, nella quale non viene evidenziata tale ultima difformità rispetto alla C.E. n.133/90;
- la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego ai sensi dell'art.10/bis legge 241/90, del 20/06/11 prot. 27684 recapitata all'interessato in data 24/06/2011;
- il telegramma acquisito agli atti del prot.lo generale in data 08/07/11 prot. 30842, con il quale la società nella persona del Liquidatore **Ciro Rossi** formulava le osservazioni, confermando la conformità dell'altezza degli edifici con quanto autorizzato con Concessione Edilizia n. 133/90;

**Rilevato:**

- che le osservazioni formulate non possono essere accolte in quanto smentite dall'Ufficio Tecnico con le relazioni del 14.12.2004 prot. n. 50944 e del 07.06.2011 prot. 333, dalle quali risulta che l'altezza dei fabbricati è di circa 50 cm., superiore a quella autorizzata e con un incremento di volumetria di circa mc. 898,68 superiore a quella autorizzata con C.E. n. 133/90;
- che l'istanza di condono in parola non contempla la richiesta di sanatoria della volumetria realizzata in difformità alla Concessione Edilizia n.133/90;
- che l'istanza di condono edilizio in parola, unitamente alla documentazione tecnica, è stata inesattamente formulata;

**Considerato:**

- che per tali motivi ricorrono gli estremi per il rigetto della pratica presentata in data 01.03.1995 protocollo generale n. 10503 pratica n.2780, ai sensi dell'art.39 della Legge 724/94, per la

sanatoria di : " modifiche prospettiche degli edifici e variazioni distributive interne agli appartamenti , mancata realizzazione dell'autorimessa interrata rispetto alla Concessione Edilizia n. 133/90", dalla Società " del Vecchio Costruzioni S.P.A.";

#### DISPONE

- il Diniego della pratica presentata in data 01.03.1995 protocollo generale n. 10503 pratica n.2780, ai sensi dell'art.39 della Legge 724/94, per la sanatoria di : " **modifiche prospettiche degli edifici e variazioni distributive interne agli appartamenti , mancata realizzazione dell'autorimessa interrata rispetto alla Concessione Edilizia n. 133/90**", dalla Società " del Vecchio Costruzioni S.P.A." per i motivi in premessa descritti e che qui si intendono integralmente riportati;
- che, il presente provvedimento deve essere notificato al Sig.: **Ciro ROSSI** nato a Napoli il **27/08/1942** in qualità di **Liquidatore della Società "DEL VECCHIO COSTRUZIONI s.p.a."** con sede legale in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22;

#### AVVERTE

- che, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente;
- Ai sensi dell'art.20 comma 2 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001 e a norma degli artt.4 e 5 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il responsabile del Procedimento è l'arch. Domenico D'Alise.

Casalnuovo di Napoli,li

26 LUG. 2011

Il Responsabile dell'Unità di Progetto  
-arch. Domenico D'Alise-

/pc

- 3) Il fascicolo di Cassazione per la Del Vecchio Costruzioni s.p.a., nel quale vengono da essi ribaditi gli assunti dei gradi precedenti rimarcandone le ragioni.

(atti e attestazioni che, alla luce del diniego del condono, si rivelano crudelmente inventieri)

- 4) Discorso a parte merita l'atto di traslazione notarile dell'appartamento inizialmente promessoci in vendita, sito alla Scala "E" int. 2, sottrattoci all'esito della sentenza n° 309/04, lo stesso immobile di cui al rep. 24247, racc. 10408, del 30.12.05, che si produce in copia, (Doc. 13) stipulato da **Ciro Rossi** dopo che egli stesso aveva il **17.03.2005 integrato l'istanza di condono presso il Comune di Casalnuovo di Napoli con atti attestanti il falso, (Doc.18)**

Sul fatto, denunciai (fin'ora inutilmente) che l'intenzione di **Ciro Rossi** non era la regolarizzazione della istanza (già impossibile perché il responsabile della pratica presso il Comune, Geometre Giuseppe Catauro, 90 giorni dopo il mancato adempimento della società all'intimazione contenuta nella racc. prot. 53150 del 7.12.95 (vedasi doc. incluso di seguito

allegato **Doc. 15**) avrebbe dovuto dichiararne la decadenza (con ogni effetto di legge sulle concessioni a monte) (**Vedasi allegati 3, 4, 5 e 6**) ma non lo fece.

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

Raccomandata  
Baldoni  
SOC. DEL VECCHIO Costruzioni di Patrizia  
C/so Vitt. Emanuele, 130  
Napoli

Pro. 53460  
E7 DIC 1995

OGGETTO: ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO N.9451 DEL 28.02.95 PRAT.N.1947  
AI SENSI DELL'ART.9 LEX 724/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

A seguito istruttoria della pratica di cui all'oggetto, l'Ufficio  
Tecnico ha evidenziato che agli atti manca la documentazione  
contrassegnata:

- X N.3 grafici a firma di un tecnico abilitato contenenti:  
- Stralci del P. di C. e P.S.D., tavola catastale, planimetria  
particolarizzata dallo stato dei luoghi, piante, protesti e sezioni,  
- Accanto al esaltimento delle aree chiare e scure con relativo  
planimetria tecnica;
- ( ) Dichiarazione di parte del richiedente circa il caso dell'art. 9  
L. 4/1/60 N. 15 dalla quale risulta.
- X La descrizione delle opere per le quali si chiede la sanatoria e  
relativo stato dei lavori. **PER SINGOLI FABBRICATO**  
- Le condizioni che hanno determinato le decisioni dell'Urbanista  
previste dalla legge;
- ( ) Che non sussistono vincoli di cui agli artt. 22 e 23 della L. 4/1/60  
- Identificare la base a quale titolo reale il richiedente  
- Approvazione della opera oggetto di sanatoria.
- X Certificato comprovante l'avvenuta presentazione alla U.T.C.  
della documentazione necessaria per l'abbandonamento,  
- Nota-Cata. U.T.C. - Terreno -  
- Rilievo Fotografico;  
- Particolari di singoli stabili;
- X **RECESSIONE** da parte di un tecnico abilitato, circa lo  
- stato delle opere effettivamente realizzate,  
- Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;  
- Tabella con planimetria facendo riferimento alla tipologia di  
- della tabella allegata alla legge;  
- Estratto catastale con i sopralluoghi per lo stato di  
- degli stabili alla base della U.T.C. alla richiesta di fabbricati nella  
- del condono alla gli interventi sotto il n. 1947;  
- dei vincoli della normativa vigente;  
- L'Urbanista, con la propria, con decreto di autorizzazione  
- degli interventi di urbanizzazione/locati di autorizzati;  
- L'Urbanista con gli atti di concessione (Stato e Data) e  
- l'effettiva di ogni atto di legge di G.P. n. 212/94.

L'OPERAZIONE DEVE ESSERE REGOLATA PER OGNI SINGOLO  
FABBRICATO

5 DIC 1995

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI  
Prov. di NAPOLI  
Per copia autentica dell'originale depositato agli atti del Comune di Casalnuovo di Napoli, il 02 MAR. 2003  
Il Funzionario Pubblico incaricato  
C. Rossi

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI  
Prov. di NAPOLI

5

Infatti l'intento di **Ciro Rossi** era, dichiarare il falso, come in effetti fece nell'udienza del 28.04.2005, (**doc. 19**) con l'ausilio del suo legale dell'epoca, **Roberto Morante**, nel procedimento civile allora in Corte di Appello R.G. n° 1360/04, sicché la inscenata integrazione aveva il solo fine di rappresentare, **ancora una volta inveritieramente**, di aver regolarizzato il condono, mentre non era vero, anzi, non era possibile.

Di tali denunce c'è traccia nel procedimento presso la Procura di Napoli R.G.N.R. n° 41286/05, che, unificato al proc.to pen. R.G.N.R. n° 45579/04 fu inopinatamente archiviato su ordine del P.M. dott.ssa Annamaria Lucchetta) senza opportuni approfondimenti nonostante documenti e testimonianze attestanti la fondatezza dei motivi di denuncia, archiviazioni che ci hanno esposto a nuove aggressioni poste da chi prima rispondeva temerariamente alle Citazioni con Domande Riconvenzionali e oggi risponde presentando in giudizio mezzi di prova attestanti circostanze inveritiere per fini certamente non di giustizia.

Voglia la S.V. Ill.ma valutare che, ai sensi della oramai palesemente ingiusta sentenza n° 309/04 (**Doc. 20**) mia moglie ed io, dovremmo versare alla Del Vecchio Costruzioni s.p.a. un risarcimento, inizialmente di euro 30367,67 oltre gli interessi legali intanto maturati.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Leone Lucia nei confronti della Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione, nonché sulla domanda riconvenzionale di quest'ultima, così provvede:

- a) Dichiarà prevalente l'inadempimento per colpa dell'attrice in relazione al contratto preliminare di compravendita del 28 luglio 1993, avente ad oggetto l'appartamento sito in Casalnuovo di Napoli alla via Strettola 10 bis, nell'edificio di cui alla lettera E, piano rialzato int. 2;
- b) Accerta la legittimità del diritto di recesso esercitato dalla convenuta ex art. 1385 c.c., con il conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata dall'attrice;
- c) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30367,67 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- d) Condanna l'attrice all'immediato rilascio dell'immobile di cui al capo a) che precede, libero da cose e persone;
- e) Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, il 13.1.2004.

Il Giudice  
Dott. Mauro Crisquolo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
13.1.04  
Il Direttore...

Il Giudice  
 Dott. Mauro Crisuolo

73.1.04  
 Il Direttore

Procedimento Civile n. 13288/98 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 23

La presente copia composta di n. 29 fogli e conforme  
 all'originale e si rilascia a richiesta 910 R. Leone  
 (uso appello)  
 Napoli, 9 FEB. 2004

UFFICIO COPIE  
 L'Operatore Giudiziario E/R  
 Alessandro ALVINO

Fatto che contribuisce a ingigantire i nostri stress e le nostre paure soprattutto in assenza di interventi dell'A.G. utili ad aiutarci a ripristinare i diritti e lo stato vantato quo ante la sentenza n° 309/04.

Per questo il sottoscritto, ritenendo gli atti depositati dall'Avv.to Danilo [redacted] "prove documentali del tentativo del suo assistito di sviare ancora una volta l'attività giudiziaria" chiede di provvedere come per legge.

Per tutto quanto sopra, con riserva di ogni azione e ragione, in ogni sede e grado, per il restauro di danni patrimoniali e non, verso chiunque sarà ritenuto responsabile di ostacoli al corretto svolgersi delle attività giudiziarie nei procedimenti intentati, il sottoscritto, dichiarandosi disponibile ad ulteriormente esporre, documentare e testimoniare, nomina fin d'ora proprio legale di fiducia l'Avv.to Raffaele Leone, del foro di Napoli, con studio in Napoli [redacted] e si riserva la costituzione di parte civile nell'istaurando procedimento penale, nonché, opponendosi fin da ora, chiede di essere avvisato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. in caso di emissione del decreto penale di condanna e/o di archiviazione della presente.

Con i sensi della più perfetta osservanza è grato porgere distinti saluti.  
 Segue elenco allegati.

Luigi Iovino

11

Luigi Iovino

Elenco allegati:

Doc.	Data	Descrizione
1	24.11.11	Comparsa di risposta con appello incidentale nel procedimento civile in Corte di Appello di Napoli R.G. 2958/11 per l'udienza del 14.12.2011
2	8.11.11	Verbale di udienza nel dibattimento penale R.G. 1309/09 c/o il Trib.le di Nola a carico della Del Vecchio Costruzioni s.p.a. nella persona di <b>Ciro Rossi + altri</b> artt. 110 e 481 per procurata falsità negli atti della istanza di condono 2780/95 prot. 10503.
3	31.01.11	Ordinanza G.I.P. Roma, nel proc.to 24675/10 R.G.G.I.P. attualmente all'esame della VII Sez. Pez, Suprema Corte di Cassazione, proc. 12257/011 – con udienza il 13.12.2012.
4	2.03.11	Corte suprema di Cassazione nel proc.to 23983/05 tra Lucia Leone, Ricorrente e Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione – Sentenza R.G.Cass. n° 7632/11. – Con accoglimento di tutti i motivi di ricorso di Leone Lucia.
5	26.07.11	Provvedimento di diniego della istanza di condono edilizio prot. 2780 dell'1.03.1995 da parte del Responsabile dell'Unità di Progetto Condoni Edilizi – Antiabusivismo edilizio, prot. 33249 – Comune di Casalnuovo di Napoli.
6	18.11.011	Ordinanza G.I.P. di Nola con restituzione degli atti al P.M. per nuovo corso alle indagini, con ordine di iscrizione immediata all'R.G.N.R. del Responsabile dell'Unità di Progetto Condoni Edilizi – Antiabusivismo edilizio, prot. 33249 – Comune di Casalnuovo di Napoli – e di altri, Amministratori Pubblici e non, per il mancato intervento sugli abusi edilizi e per i pregressi ritardi maturati per decidere il diniego della pratica in presenza di documenti testimonianti inadempimenti della costruttrice, e della Pubblica Amministrazione, risalenti a 90 giorni dopo l'invio della racc. prot. 53150 del 7.12.1995.
7	2.2.04 - 7.09.04	Precetti ed intimazioni di sfratto conseguenti l'ottenimento da parte della Del Vecchio Costruzioni s.p.a. del favore della decisione nella sentenza n° 309/04.
8	8.10.11	Copia di discussione su facebook confortante le denunce dello Iovino sui comportamenti in danno adottati dalla Del Vecchio Costruzioni s.p.a. per l'esecuzione della sentenza n° 309/04 con testimonianza di persona abitante nel complesso, riportante gli eventi come raccontati da altri condomini presenti che, a danno della famiglia Leone/Iovino, la società aveva fatto propalare, per giustificare l'intervento dei Carabinieri, notizie inveritiere e o del tutto infondate.
9	3.07.11	Certificazione medico-psichiatrica attestante lo stato di stress del sottoscritto alla data della visita presso il dott. Pittaluga.
10	16.09.11	Certificazione prot. 450 della A.S.L. NA3 Sud, attestante la alterazione della situazione psico-fisica e psichiatrica del sottoscritto a causa di stress riconducibili alla <u>negazione del diritto</u> nella annosa vicenda in esame, anche e soprattutto per le richieste Riconvenzionali ed appelli incidentali contraddittori proposti dalla Del Vecchio Costruzioni s.p.a. a mezzo dei suoi rappresentanti e per i debiti incombenti quanto crescenti a causa della sentenza n° 309/04 e le continue spese cui sono esposti per ottenere la restaurazione dello stato quò ante vantato nonché i risarcimenti del caso.
11	14.10.11	Certificato medico ASL3 NA SUD Iovino Luigi con prescrizione farmaci antidepressivi;
12	16.10.11	Certificato medico ASL3 NA SUD Leone Lucia con prescrizione farmaci antidepressivi;
13	31.12.05	Rogito notarile per notar Renato Ferrara, rep. 24247, racc. 10408, del 30.12.05, che alla pagina art. fa riferimento alla Istanza di condono 2780/95
14	30.12.05	Atto di mutuo per l'immobile di cui sopra per Euro 105.000, prezzo non equo per l'immobile compravenduto se fosse stato regolare, accettato da entrambe le parti, rogitato su un immobile provo di regolare condono edilizio per far fronte ai pagamenti di cui all'atto allegato n° 9
15		Racc. prot. 53150 – Intimazione di integrazione atti e oblazioni, inevasa dalla soc. Del Vecchio.
16	9.12.11	Ricevuta invio P.E.C. da Leone Lucia presso la casella <a href="mailto:daniloaita@avvocatinapoli.legalmail.it">daniloaita@avvocatinapoli.legalmail.it</a> del 9 dicembre 2011 ore 17.33 e contenuto della e-mail e allegati.
17	9.12.11	Ricevuta invio P.E.C. da Luigi Iovino presso la casella <a href="mailto:daniloaita@avvocatinapoli.legalmail.it">daniloaita@avvocatinapoli.legalmail.it</a> del 9 dicembre 2011 ore 18.16 e contenuto della e-mail e allegati.
18	16.06.09	Decreto di citazione in giudizio artt. 110 e 481 contro <b>Ciro Rossi</b> e <b>Carlo Severi</b> per avere il 17.03.2005 attestato e asseverato il falso in documenti fatti confluire nell'istanza di condono n° 2780/95 prot. 10503 presso il Comune di Casalnuovo di Napoli.
19	28.04.05	Comparsa conclusionale per la Del Vecchio Costruzioni S.p.a. nel procedimento R.G. n° 1360/04 c/o la Corte di Appello di Napoli G.R. dott. Carleo Giovanni con deposito atti (prot. 10426 del 17.03.2005 attestanti falsamente la integrazione del condono 2780/95 prot. 10503.
20	13.01.04	Sentenza n° 309/04 depositata dal Giudice Monocratico dott. Criscuolo Mauro, in conclusione del procedimento civile R.G. 13288/98 svoltosi presso la II° Sez. Civ. del Trib.le di Napoli – Castelcapuano.